

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2007

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DE MEO e DE PASCALIS

Presentata il 28 gennaio 1965

Estensione ai tenitori clandestini di scommesse delle misure di repressione contemplate dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che l'esercizio delle scommesse sulle gare ippiche è subordinato a licenza di polizia, ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e che di esse, tanto diffuse ed importanti da raggiungere, nel nostro Paese, un giro annuo di parecchie decine di miliardi, con la legge 24 marzo 1942, n. 315, ne è stata dato il monopolio all'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.). Ente morale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e foreste, la quale le esercita per fini di pubblico interesse.

Le scommesse effettuate nell'ambito della legalità sono sottoposte a rigorosi controlli fiscali, amministrativi, tecnici e, su di esse, l'Erario effettua l'ingente prelievo di circa il 6 per cento del loro importo, ritraendone un gettito annuo di parecchi miliardi.

Il finanziamento delle gare ippiche e di tutta l'attività ad esse connessa ed in primo luogo l'incremento della produzione ippica è assicurato pressoché integralmente dalle tangenti che l'U.N.I.R.E. percepisce sulle scommesse.

Sono da considerare provvide le disposizioni vigenti in Italia circa la facoltà accordata all'U.N.I.R.E. di esercitare in esclusiva le scommesse sulle corse, evitandosi così che, come avviene in altri Paesi, il fenomeno dif-

ficilmente ovviabile della scommessa si svolga ai margini, in una equivoca zona d'ombra dove ogni abuso è possibile e non sia produttivo di rendite per gli scopi dell'ippica e per le pubbliche finanze.

Le pene comminate dalla legge ai trasgressori sono severe, contemplando l'erogazione di una forte ammenda e l'arresto sino ad un anno (articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e articolo 4 della legge 24 marzo 1942, n. 315), ma, all'atto pratico, solo eccezionalmente si riesce a raggiungere la prova dell'illecito e, quindi ad ottenere la condanna dei prevenuti, anche se concorrono univoci indizi circa l'avveramento del reato.

La scommessa clandestina, effettuata cioè da persone non autorizzate, ha infatti luogo verbalmente e talvolta è proposta ad accettata addirittura a cenni: raramente reperibile, di essa, una qualsiasi traccia.

Tuttavia, il comportamento e la condotta di vita di alcuni assidui frequentatori di ippodromi denunciano, al di fuori di ogni dubbio, l'illecita attività a cui essi si dedicano, traendone lautí profitti in frode al fisco ed all'U.N.I.R.E. Evidenti sono, infatti, i continui contatti e conciliaboli che essi hanno con noti scommettitori di grosse somme, i trasferimenti di denaro o di assegni bancari che si verificano tra gli uni e gli altri, le annota-

zioni fatte con segni convenzionali, delle quali costellano cartigli o i margini dei giornali.

Molti di costoro dispongono anche di una squadra di galoppini che li coadiuvano e, pur non scommettendo mai o soltanto periodicamente, consultano ad ogni momento le lavagne degli allibratori autorizzati, per seguire le quotazioni di quest'ultimi e cioè le condizioni praticate dalla concorrenza e in genere come è ben noto alle questure, che le hanno individuate e ne tengono elenco, le persone così indiziate non hanno fonti di guadagno che giustifichino il loro tenore di vita e, palesamente, sono quasi sempre degli oziosi, presenti, ad ogni ora del giorno, nei luoghi ove si effettuano scommesse.

Concorrono insomma, nei loro confronti, tutte le circostanze che, specie in ordine alla difficoltà di rendere effettivamente operanti le sanzioni penali di legge, hanno reso necessario l'emanazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, per difendere la società da coloro i quali, per la condotta, il tenore di vita, il comportamento, debba ritenersi che vivano dal provento di delitti o che li favoriscano ovvero siano dediti a sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne, o all'esercizio del contrabbando o al traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti, ecc.

La pericolosità dei tenitori clandestini di scommesse, per quanto riguarda la sicurezza e la pubblica moralità, risulta evidente quando si considerino non soltanto il rilevante danno, valutabile ad alcuni miliardi all'anno, che essi provocano all'Erario, ma anche e soprattutto:

a) agli illeciti allettamenti posti in atto per irretire gli scommettitori ed indurli a puntare ingenti somme, magari sulla parola;

b) le odiose persecuzioni e minacce di cui vengono fatti oggetto gli scommettitori eventualmente insolventi;

c) la frequente, fraudolenta insolvenza degli stessi « clandestini » nei confronti degli scommettitori che, puntando presso di loro, realizzano forti vincite;

d) le clamorose liti e talvolta le risse che da ciò derivano, con grave disturbo e scandalo del pubblico presente nei luoghi ove si svolgono le corse o si accettano le scommesse.

La sempre maggiore diffusione del gioco clandestino, conseguente all'impunità di cui

gode chi lo esercita, moltiplica la gravità degli accennati inconvenienti ed impone, inoltre, oramai in termini allarmanti il problema di porre al riparo la regolarità delle competizioni sportive dall'azione di corruttela che gente di bassa moralità, quali sono i « clandestini », può incontrollatamente esercitare su tale regolarità, mediante la crescente massa di mezzi finanziari di cui viene in possesso attraverso le scommesse.

Ogni mezzo di repressione della delittuosa attività di cui trattasi essendo risultato inefficace, si ravvisa la necessità di prevenire il reato o, quanto meno, di arginarlo con adeguati provvedimenti di polizia; e pertanto si propone, con carattere di urgenza, la seguente integrazione della legge 27 dicembre 1956, numero 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità).

È da rilevare, inoltre, che d'altra parte, poiché ai sensi dell'articolo 88 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, l'esercizio di scommesse può essere concesso solo dietro espressa licenza, si configura chiaramente il carattere abusivo ed illegale di detto esercizio, quando esso venga praticato senza la prescritta licenza.

Avuto riguardo poi alle particolarità del reato ed alla natura quasi sempre indiziaria delle prove a carico adducibili, si è ritenuto opportuno limitare al solo divieto di frequentare i luoghi dove si svolgono le corse e quelli ove si accettino scommesse sulle stesse, le misure preventive adottabili a carico delle persone ritenute dedite all'accettazione clandestina delle scommesse, salvo che il grado di pericolosità sociale del prevenuto, accertabile caso per caso, non giustifichi, secondo l'apprezzamento delle competenti autorità di polizia e giudiziarie, l'applicazione dei più rigorosi provvedimenti contemplati e regolati dagli articoli 3, 4, 5, e 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

L'accennata limitazione viene introdotta mediante l'integrazione proposta all'articolo 3 della predetta legge, le cui disposizioni, così temperate, sono efficaci al fine di prevenire il reato di cui trattasi, senza tuttavia compromettere i diritti essenziali del cittadino e l'esercizio, da parte di questi, delle libertà fondamentali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, si applicano anche nei confronti di coloro che esercitano abusivamente scommesse nelle corse.

ART. 2.

Alle persone che per il loro comportamento siano ritenute dedite ad esercitare abusivamente scommesse nelle corse, la misura di prevenzione può essere limitata al divieto di frequentare i luoghi dove si svolgono tali corse e quelli dove si accettino scommesse sulle stesse.